

Traduzione<sup>1</sup>

## **Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Spagna, intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza**

Conchiusa il 26 aprile 1966  
Approvata dall'Assemblea federale il 7 dicembre 1966<sup>2</sup>  
Istrumenti di ratificazione scambiati il 2 febbraio 1967  
Entrata in vigore il 2 febbraio 1967  
(Stato 1° giugno 2007)

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*e*

*il Capo dello Stato spagnolo,*

animati dal desiderio di concludere una convenzione intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza, hanno designato, a tale scopo, loro plenipotenziari:

*(seguono i nomi)*

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

### **Capitolo I Campo d'applicazione**

#### **Art. 1**           Persone

La presente convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

#### **Art. 2**           Imposte

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sulla sostanza riscosse per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali qualunque sia il sistema di riscossione.
2. Sono considerate imposte sul reddito e sulla sostanza le imposte riscosse sul reddito complessivo, sulla sostanza complessiva o su elementi del reddito o della sostanza, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o salari pagati dalle

RU 1967 300; FF 1966 I 688

<sup>1</sup> Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

<sup>2</sup> RU 1967 299

imprese (esclusi i contributi alle assicurazioni sociali), come anche le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la presente convenzione sono segnatamente:
  - a. per quanto riguarda la Spagna:
    1. l'imposta generale sul reddito delle persone fisiche;
    2. l'imposta generale sugli utili delle società e di altre persone giuridiche, compresa la tassa speciale del 4 per cento di cui all'articolo 104 della legge dell'11 giugno 1964, n. 41/1964;
    3. le imposte d'acconto seguenti: l'imposta su la proprietà fondiaria agricola, l'imposta su la proprietà fondiaria urbana, l'imposta sui redditi del lavoro personale, l'imposta sui redditi di capitale e l'imposta su le attività e gli utili aziendali;
    4. a Fernando Poo, Rio Muni, Sahara e Ifni: le imposte sul reddito (redditi del lavoro e della sostanza) e su gli utili delle imposte;
    5. per le imprese soggette alla legge del 26 dicembre 1958 che si dedicano alla ricerca e allo sfruttamento di idrocarburi, oltre alle altre imposte enumerate in questo articolo, il canone di superficie, l'imposta sul prodotto lordo e l'imposta speciale su gli utili di dette società;
    6. le imposte locali sul reddito e su la sostanza (dappresso: imposta spagnola).
  - b. per quanto riguarda la Svizzera: le imposte federali, cantonali e comunali:
    1. sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito della sostanza, utili aziendali, profitti da capitali e altri redditi);
    2. su la sostanza (sostanza complessiva, beni mobili e immobili, sostanza aziendale, capitale e riserve e altri elementi della sostanza) (dappresso: imposta svizzera).
4. La convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica od analoga che verranno in seguito istituite in aggiunta alle imposte attuali o in loro sostituzione. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno ogni anno le modificazioni apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.
5. La convenzione non si applica alle imposte riscosse alla fonte sulle vincite alle lotterie.

## **Capitolo II**

### **Definizioni**

#### **Art. 3** Definizioni di carattere generale

1. Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
  - a. il termine «Spagna» designa lo Stato spagnolo (nel senso geografico del termine: la Spagna peninsulare, le Isole Baleari e le Isole Canarie, le città e le

province spagnole in Africa, come anche la Guinea equatoriale<sup>3</sup> costituita dai territori di Rio Muni e Fernando Poo, questi due territori trovantesi in via di autodeterminazione);

- b. il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera;
- c. le espressioni «uno Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano la Spagna o la Svizzera, come il contesto richiede ;
- d. il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra unione di persone;
- e. il termine «società» designa le persone giuridiche o gli enti assimilati alle persone giuridiche ai fini del trattamento fiscale;
- f. le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente (compreso questo Stato stesso, le sue suddivisioni politiche e i suoi enti locali) e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente (compreso questo Stato stesso, le sue suddivisioni politiche e i suoi enti locali);
- g. l'espressione «autorità competente» designa:
  1. per quanto riguarda la Spagna:  
il Ministro delle Finanze, il Direttore Generale delle Imposte Dirette o qualsiasi altra autorità delegata dal Ministro;
  2. per quanto riguarda la Svizzera:  
il Direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato.

2. Per quanto concerne l'applicazione della presente convenzione da parte di uno Stato contraente, ogni altra espressione non altrimenti definita ha, a meno che il contesto non richieda un'interpretazione diversa, il significato che ad essa viene attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della convenzione.

#### **Art. 4** Domicilio fiscale

1. Ai fini della presente convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettabile ad imposta nello Stato stesso a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sua sede di direzione o di ogni altro criterio analogo.
2. Quando, in base alla disposizione del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, il caso viene risolto secondo le regole seguenti:
  - a. detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Quando ha un'abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente col

<sup>3</sup> La Guinea equatoriale è uno Stato indipendente dal 1968.

quale le sue relazioni personali ed economiche sono le più strette (centro degli interessi vitali);

- b. se non è possibile determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se essa non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, detta persona è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;
  - e. se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti o non soggiorna abitualmente in alcuno dei due, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità;
  - d. se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolveranno la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si reputa che essa è residente dello Stato contraente dove si trova la sede della sua direzione effettiva.

#### **Art. 5**                   Stabile organizzazione

1. Ai fini della presente convenzione, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari dove l'impresa esplica in tutto o in parte la sua attività.
2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:
- a. una sede di direzione;
  - b. una succursale;
  - c. un ufficio;
  - d. un'officina;
  - e. un laboratorio;
  - f. una miniera, una cava od ogni altro luogo d'estrazione di risorse naturali;
  - g. un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata superi i dodici mesi.
3. Non si considera che vi sia «stabile organizzazione» se:
- a. si fa uso d'installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;
  - b. le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
  - c. le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
  - d. una sede fissa d'affari serve ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

- e. un'installazione serve per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliare.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente – diversa da un agente che goda di uno statuto indipendente, di cui al paragrafo 5 – è considerata «stabile organizzazione» nel primo Stato se dispone in detto Stato di poteri che esercita abitualmente e che le consentono di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso che l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario o di ogni altro intermediario che goda di uno statuto indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro normale attività.
6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlla o è controllata da una società residente nell'altro Stato contraente, ovvero vi svolge la sua attività (sia per mezzo di una stabile organizzazione o no), non costituisce, di per sé, motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

### **Capitolo III**

#### **Imposizione dei redditi**

##### **Art. 6**            Redditi immobiliari

1. I redditi derivanti da beni immobili sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.
2. L'espressione «beni immobili» è definita in conformità del diritto dello Stato contraente dove i beni stessi sono situati. Detta espressione comprende, in ogni caso, gli accessori, le scorte vive o morte delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni di diritto privato riguardante la proprietà fondiaria, l'usufrutto di beni immobili e i diritti a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerali, sorgenti e altre ricchezze del suolo; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto ovvero da qualsiasi altra forma d'utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un'impresa e ai redditi di beni immobili che servono all'esercizio di una libera professione.

**Art. 7** Utili d'impresa

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui sono attribuibili alla stabile organizzazione.

2. Quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene potrebbero essere stati da essa conseguiti se fosse stata un'impresa distinta e separata che svolgesse attività identiche o analoghe, in condizioni identiche o analoghe, e avesse trattato in tutta indipendenza con l'impresa di cui è stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi che si prefigge la stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e quelle generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base a riparto degli utili complessivi dell'impresa fra i suoi diversi componenti, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili in base al riparto, così come è prassi; tuttavia il metodo di riparto adottato deve essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito alla stabile organizzazione per il semplice fatto di aver essa acquistato merci per l'impresa.

6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati ogni anno con lo stesso metodo, a meno che non esistano motivi validi e sufficienti per procedere diversamente.

7. Allorquando negli utili siano compresi elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della convenzione, le disposizioni di questi articoli non modificano quelle del presente articolo.

**Art. 8** Navigazione marittima e aerea

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente dove si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa.

2. La disposizione del paragrafo 1 si applica parimente agli utili di un'impresa di uno Stato contraente derivanti da partecipazioni a un fondo comune («pool»), a un esercizio in comune o ad un'organizzazione internazionale d'esercizio.

**Art. 9** Imprese associate

Quando

- a. un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o che
- b. le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

e che, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, senza tali condizioni, sarebbero stati conseguiti da una delle imprese ma che, a causa di dette condizioni, non sono stati conseguiti, possono essere inclusi negli utili di detta impresa e imposti di conseguenza.

**Art. 10** Dividendi

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad una persona residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2.<sup>4</sup> a) Tuttavia, tali dividendi possono essere anche imposti nello Stato contraente di cui la società che li paga è residente e in conformità del diritto di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.

- b) Nonostante la lettera precedente, lo Stato contraente, in cui è residente la società che paga i dividendi, esclude dall'imposizione i dividendi pagati da detta società a una società residente dell'altro Stato contraente, il cui capitale è interamente, o in parte, suddiviso in azioni, per quanto quest'ultima detenga direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi durante almeno due anni. Inoltre, la società che paga i dividendi deve essere assoggettata all'imposta senza beneficiare di un'esenzione dalle imposte di cui all'articolo 2 della Convenzione e nessuna delle due società è fiscalmente residente di uno Stato terzo ai sensi di una convenzione di doppia imposizione conclusa con detto Stato terzo. Entrambe le società devono avere la forma giuridica di una società di capitali.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità di applicazione di dette limitazioni.

Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano l'imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi», designa i redditi derivanti da azioni, azioni o buoni di godimento, azioni minerarie, quote di fondatore o altre

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta l'art. 1 del Prot. del 29 giu. 2006, in vigore dal 1° giu. 2007 (RS 0.672.933.211).

quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, come anche i redditi di altre quote sociali assimilate ai redditi di azioni dalla legislazione fiscale dello Stato di cui la Società distributrice è residente.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, una stabile organizzazione alla quale è effettivamente connessa la partecipazione generatrice dei dividendi. In tal caso trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7.

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente tragga utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società alle persone che non sono residenti di detto altro Stato, né riscuotere alcuna imposta, a titolo d'imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi conseguiti in detto altro Stato.

#### **Art. 11<sup>5</sup>**            Interessi

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente pagati a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili solo in detto altro Stato contraente.

2. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi provenienti da crediti di ogni natura, corredati o no di diritti di pegno o di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, e segnatamente i redditi provenienti da obbligazioni o mutui, compresi i premi e altri frutti relativi a detti titoli. Le penali per pagamento tardivo non sono considerate interessi ai sensi del presente articolo.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano quando il beneficiario degli interessi effettivi, residente di uno Stato contraente, esercita, nell'altro Stato contraente da dove provengono gli interessi, un'attività commerciale tramite una stabile organizzazione ivi situata alla quale è effettivamente connesso il credito generatore degli interessi. In tal caso trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7.

4. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti resta imponibile in conformità del diritto di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

#### **Art. 12**            Diritti di licenza

1. I diritti di licenza provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta l'art. 2 del Prot. del 29 giu. 2006, in vigore dal 1° giu. 2007 (RS 0.672.933.211).

2. Tuttavia, tali diritti possono essere imposti nello Stato contraente dal quale provengono, in conformità della legislazione di questo Stato, ma l'aliquota d'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei diritti di licenza.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d'applicazione di detta limitazione.

3. Ai fini del presente articolo il termine «diritti di licenza» designa i compensi di qualsiasi specie corrisposti per l'uso o la concessione dell'uso di diritti d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, come pure per l'uso o per la concessione dell'uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il beneficiario dei diritti di licenza, residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente, da dove provengono i diritti di licenza una stabile organizzazione alla quale è effettivamente connesso il diritto o il bene generatore dei diritti di licenza. In tal caso trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7.

5. I diritti di licenza si considerano provenire da uno Stato contraente quando il debitore è questo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei diritti di licenza, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione alla quale è effettivamente connessa la prestazione generatrice dei diritti di licenza e tali diritti sono a carico della stabile organizzazione, i diritti di licenza stessi si considerano provenire dallo Stato contraente dove è situata la stabile organizzazione.

6. Qualora, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei diritti di licenza pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono versati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti resta imponibile in conformità della legislazione di ciascun Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente convenzione.

7.<sup>6</sup> Nonostante i paragrafi 1 e 2, i diritti di licenza provenienti da uno Stato contraente e pagati tra imprese associate non sono assoggettati all'imposta nello Stato della fonte, se

- queste imprese sono legate da una partecipazione diretta di almeno il 25 per cento per almeno due anni oppure sono entrambe detenute da un'impresa terza che detiene direttamente una partecipazione di almeno il 25 per cento nel capitale della prima e della seconda impresa durante almeno due anni, e

<sup>6</sup> Introdotta dall'art. 3 del Prot. del 29 giu. 2006, in vigore dal 1° giu. 2007 (RS 0.672.933.211).

- queste imprese sono residenti di uno Stato contraente, e
- nessuna delle due imprese è residente di uno Stato terzo sulla base di una Convenzione di doppia imposizione con detto Stato terzo, e
- tutte le imprese sono assoggettate all'imposta sulle società senza beneficiare di un'esenzione, in particolare per quanto riguarda i pagamenti dei diritti di licenza, e hanno la forma giuridica di una società di capitali.

#### **Art. 13** Profitti da capitali

1. I profitti derivanti dall'alienazione di beni immobili, come definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.
2. I profitti derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente o di beni mobili facenti parte di una sede fissa della quale un residente di uno Stato contraente dispone nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una libera professione compresi i profitti analoghi derivanti dall'alienazione totale di detta stabile organizzazione (unitamente o no alla relativa impresa) o di detta sede fissa, sono imponibili in questo altro Stato contraente. Tuttavia, i profitti derivanti dall'alienazione dei beni mobili considerati nel paragrafo 3 dell'articolo 22 sono imponibili soltanto nello Stato contraente nel quale i beni di cui trattasi sono imponibili secondo le disposizioni di tale articolo.
3. I profitti provenienti dall'alienazione di ogni altro bene non menzionato nei paragrafi 1 e 2 sono imponibili soltanto nello Stato contraente del quale il cedente è residente.

#### **Art. 14** Professioni indipendenti

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che egli non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una sede fissa per l'esercizio della sua attività. Ove disponga di una tale sede fissa, gli utili sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui sono attribuibili a detta sede fissa.
2. L'espressione «libera professione» comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, come anche le attività indipendenti dei medici, degli avvocati, ingegneri, architetti, dei dentisti e contabili.

#### **Art. 15** Professioni dipendenti

1. Salvo le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. In quest'ultimo caso, le remunerazioni percepite a detto titolo sono imponibili in quest'altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

- a. il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi di non più di 183 giorni, in totale, nel corso dell'anno fiscale considerato;
- b. le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non sia residente dell'altro Stato; e
- c. l'onere delle remunerazioni non sia sostenuto da una stabile organizzazione o sede fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni dovute per attività dipendente svolta a bordo di navi o aeromobili in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale si trova la direzione effettiva dell'impresa.

**Art. 16** Partecipazione agli utili (tantièmes)

La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve come membro del consiglio d'amministrazione o di vigilanza di una società residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.

**Art. 17** Artisti e sportivi

Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che i professionisti dello spettacolo, quali artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione, musicisti e gli sportivi ritraggono come tali dalle loro prestazioni personali, sono imponibili nello Stato contraente dove dette attività sono svolte.

**Art. 18** Pensioni

Salve le disposizioni dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate a un residente di uno Stato contraente a titolo di cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.

**Art. 19** Rimunerazioni di diritto pubblico

Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale, da una persona giuridica o da un ente autonomo di diritto pubblico di detto Stato, sia direttamente sia mediante prelevamento da un fondo speciale, a una persona fisica sua cittadina a titolo di servizi resi presentemente o precedentemente, sono imponibili soltanto nello Stato contraente da dove provengono dette remunerazioni.

**Art. 20** Studenti

Le somme che uno studente o un apprendista il quale, è o era prima, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di conti-

nuare i suoi studi o la sua formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione, non sono imponibili in questo altro Stato, a condizione che esse provengano da fonti situate fuori di detto altro Stato.

#### **Art. 21** Redditi non menzionati espressamente

Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono espressamente menzionati negli articoli precedenti della presente convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.

### **Capitolo IV** **Imposizione della sostanza**

#### **Art. 22**

1. La sostanza costituita da beni immobili, come definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, è imponibile nello Stato contraente dove i beni stessi sono situati.
2. La sostanza costituita da beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione di un'impresa o da beni mobili di pertinenza di una sede fissa che serve all'esercizio di una libera professione è imponibile nello Stato contraente dove è situata la stabile organizzazione o la sede fissa.
3. Le navi e gli aeromobili adibiti al traffico internazionale e i beni mobili relativi al loro esercizio sono imponibili soltanto nello Stato contraente dove si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Ogni altro elemento della sostanza di un residente di uno Stato contraente è imponibile soltanto in questo Stato.

### **Capitolo V** **Disposizioni per evitare le doppie imposizioni**

#### **Art. 23**

1. Se un residente di uno Stato contraente percepisce redditi o possiede una sostanza che, conformemente alle disposizioni della presente convenzione, sono imponibili nell'altro Stato contraente, il primo Stato esenta da imposta detti redditi o detta sostanza, salve le disposizioni dei paragrafi successivi, ma può, per determinare l'imposta afferente al rimanente reddito o alla rimanente sostanza di questo residente, applicare l'aliquota corrispondente all'intero reddito o all'intera sostanza, senza tener conto dell'esenzione.
2. Se un residente della Spagna percepisce redditi che, conformemente le disposizioni degli articoli 10, 11 e 12, sono imponibili in Svizzera, la Spagna concede sull'imposta afferente ai redditi di questo residente una deduzione pari all'imposta pagata in Svizzera; tuttavia, la somma così dedotta non può eccedere la frazione

d'imposta, calcolata prima della deduzione, corrispondente ai redditi percepiti dalla Svizzera.

Le disposizioni di questo paragrafo si applicano alle imposte generali e ai loro acconti.

3. Se un residente della Svizzera percepisce redditi che, conformemente alle disposizioni degli articoli 10, 11 e 12 sono imponibili in Spagna, la Svizzera concede a sua domanda uno sgravio fiscale. Esso consiste:

- a. nel computo dell'imposta pagata in Spagna, conformemente alle disposizioni degli articoli 10, 11 e 12 nell'imposta svizzera afferente ai redditi di questo residente; la somma così computata non può tuttavia eccedere la frazione dell'imposta svizzera, calcolata prima del computo, corrispondente ai redditi imposti in Spagna, o
- b. in una riduzione globale dell'imposta svizzera, o
- c. in una esenzione parziale dei redditi di cui trattasi dall'imposta svizzera ma almeno in una deduzione dell'imposta pagata in Spagna dall'ammontare lordo dei redditi percepiti dalla Spagna.

La Svizzera determina la natura dello sgravio e ne disciplina la procedura secondo le disposizioni sull'esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione.

4. Una società residente di uno Stato contraente che percepisce dividendi da una società filiale residente dell'altro Stato contraente fruisce, per quanto riguarda l'imposta del primo Stato afferente a detti dividendi, dei medesimi vantaggi di cui fruirebbe se la società filiale che paga i dividendi fosse un residente del primo Stato.

5.<sup>7</sup> Ai fini dell'applicazione del paragrafo 3, gli interessi dei mutui concessi a partire dal 1° gennaio 1966, che fruiscono di una riduzione dell'imposta spagnola, in applicazione del decreto-legge del 19 ottobre 1961 o di ogni altra disposizione che verrà in seguito istituita in sua aggiunta o sostituzione, sono considerati aver pagato l'imposta spagnola con l'aliquota del 10 per cento.

## Capitolo VI Disposizioni speciali

### Art. 24 Uguaglianza di trattamento

1. I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa inerente, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di detto altro Stato trovantisi nelle medesime condizioni.

<sup>7</sup> Nuovo testo giusta l'art. 4 del Prot. del 29 giu. 2006, in vigore dal 1° giu. 2007 (RS 0.672.933.211).

2. In particolare, i cittadini di uno Stato contraente che sono imponibili nell'altro Stato contraente fruiscono delle esenzioni, degli abbattimenti alla base, delle deduzioni e riduzioni d'imposte o tasse di qualsiasi genere concessi per carichi di famiglia ai cittadini di detto altro Stato trovantisi nelle medesime condizioni.

3. Il termine «cittadini» designa:

- a. le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato contraente;
- b. le persone giuridiche, società di persone e unioni di persone costituite in conformità della legislazione vigente di uno Stato contraente.

4. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato contraente meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato contraente che svolgono la medesima attività.

Tale disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di concedere ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, gli abbattimenti e le riduzioni d'imposta che concede ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

5. Le imprese di uno Stato contraente il cui capitale è, in tutto od in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa inerente, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese del medesimo genere del primo Stato.

6. Ai fini del presente articolo il termine «imposizione» designa le imposte di ogni genere e denominazione.

#### **Art. 25** Procedura di amichevole composizione

1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che i provvedimenti adottati da uno o da entrambi gli Stati contraenti implicano o implicheranno per lui un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente convenzione, egli può, indipendentemente dai gravami previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'autorità competente dello Stato contraente del quale è residente.

2. Detta autorità competente, se il gravame le appare fondato e ad essa stessa non è in grado di trovare una soluzione soddisfacente, si sforzerà di risolvere il caso in via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare un'imposizione non conforme alle disposizioni della convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti si sforzeranno, in via di amichevole composizione, di appianare le difficoltà e di dissipare i dubbi che potessero sorgere in ordine all'interpretazione o all'applicazione della convenzione. Esse possono altresì concertarsi al fine di evitare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono comunicare direttamente fra di loro al fine di pervenire ad un accordo nel senso dei paragrafi precedenti. Se per giungere a detto accordo appare consigliabile uno scambio orale dei rispettivi punti

di vista, esso può aver luogo in seno ad una commissione composta di rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.

**Art. 25<sup>bis8</sup>**

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano su richiesta le informazioni necessarie:

- a) all'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione relative alle imposte da essa considerate;
- b) all'amministrazione o all'applicazione del diritto interno relativo alle imposte considerate dalla presente Convenzione nei casi delle società holding;
- c) all'amministrazione o all'applicazione del diritto interno relativo alle imposte considerate dalla presente Convenzione nei casi di frode fiscale o violazioni analoghe commesse da un residente di uno Stato contraente o da una persona sottoposta a assoggettamento fiscale limitato in uno degli Stati contraenti.

2. Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete così come le informazioni ottenute in applicazione del diritto interno di detto Stato e potranno essere rese note soltanto a persone e autorità (inclusi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'accertamento, della riscossione o dell'amministrazione delle imposte che rientrano nel campo d'applicazione della presente Convenzione, della messa in esecuzione e del perseguimento penale di queste imposte oppure della decisione dei rimedi giuridici relativi a queste imposte. Queste persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi scopi. Esse possono rivelare le informazioni nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria».

3. I paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretati nel senso di imporre a uno degli Stati contraenti l'obbligo:

- a) di eseguire misure amministrative in deroga alla sua legislazione e alla sua prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
- b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute sulla base della sua legislazione o nel quadro della sua prassi amministrativa ordinaria o di quella dell'altro Stato contraente;
- c) di fornire informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Qualora uno Stato contraente chieda informazioni conformemente al presente articolo, l'altro Stato contraente utilizza i poteri a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili ai fini fiscali. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3, che in nessun caso devono essere interpretate nel senso che permettono a uno Stato contraente di rifiutare la notifica di comunicazioni unicamente poggian-

<sup>8</sup> Introdotta dall'art. 5 del Prot. del 29 giu. 2006, in vigore dal 1° giu. 2007 (RS 0.672.933.211).

dosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse di rilevanza nazionale.

5. In casi di frode fiscale o violazioni analoghe, le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 non devono essere interpretate nel senso che permettono a uno Stato contraente di rifiutare la notifica di informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario o perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona.

#### **Art. 26** Funzionari diplomatici e consolari

1. Le disposizioni della presente convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui fruiscono i funzionari diplomatici e consolari in virtù di norme generali del diritto internazionale o di disposizioni di accordi particolari.

2. Ai fini della convenzione, i membri di una rappresentanza diplomatica o consolare di uno Stato contraente, accreditata presso l'altro Stato contraente o presso uno Stato terzo, e che hanno la cittadinanza dello Stato accreditante sono considerati residenti dello stato accreditante qualora vi siano assoggettati ai medesimi obblighi, quanto alle imposte sul reddito e sulla sostanza, dei residenti di detto Stato.

3. La convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loro organi o ai loro funzionari, né ai membri di una rappresentanza diplomatica o consolare di uno Stato terzo che si trovano bensì sul territorio di uno Stato contraente, ma non sono trattati come residenti nell'uno o nell'altro Stato contraente quanto alle imposte sul reddito e sulla sostanza.

## **Capitolo VII**

### **Disposizioni finali**

#### **Art. 27** Entrata in vigore

1. La presente convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Madrid non appena possibile.

2. La presente convenzione entrerà in vigore dopo lo scambio degli strumenti di ratificazione e le sue disposizioni saranno applicabili:

- a. in Spagna:  
alle imposte dovute per l'anno 1967 e gli anni successivi;
- b. in Svizzera:  
agli anni fiscali che hanno inizio il 1° gennaio 1967 o successivamente.

3. L'accordo tra il Consiglio federale e il Governo spagnolo concernente la doppia imposizione delle imprese di navigazione aerea del 27 novembre 1963<sup>9</sup> è abrogato all'entrata in vigore della presente convenzione e si applica per l'ultima volta alle imposte dovute per il 1966.

<sup>9</sup> [RU 1964 973]

**Art. 28** Denunzia

La presente convenzione resta in vigore sino a quando non sarà denunciata da uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi prima della fine di ogni anno civile. In tal caso, la convenzione cesserà di essere applicabile:

- a. in Spagna:  
alle imposte dovute per gli anni civili successivi alla denuncia;
- b. in Svizzera:  
agli anni fiscali che hanno inizio il 1° gennaio dell'anno civile successivo alla  
denuncia o successivamente.

*In fede di che*, i plenipotenziari suindicati hanno firmato la presente convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Berna il 26 aprile 1966, in due esemplari nelle lingue francese e spagnola, i due testi facendo ugualmente fede.

Per la  
Confederazione Svizzera:  
Spühler

Per lo  
Stato spagnolo:  
J. P. de Lojendio

**Scambio di lettere del 26 aprile 1966**

Berna, 26 aprile 1966

Signor Ambasciatore,

Ho ricevuto la Sua lettera odierna la quale, tradotta, è del seguente tenore:

«Per quanto riguarda la convenzione tra la Spagna e la Confederazione Svizzera intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza, firmata in data d'oggi, resta inteso che l'articolo 2 della detta convenzione riguarda tanto le imposte ordinarie quanto le imposte straordinarie sul reddito e sulla sostanza.

La prego, Signor Consigliere federale, di volermi dare l'accordo del Suo Governo su quanto precede.»

Ho l'onore, signor Ambasciatore, di darLe l'accordo del mio Governo su quanto precede.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, l'espressione della mia alta considerazione.

Spühler

## Protocollo<sup>10</sup>

All'atto della firma del Protocollo che modifica la Convenzione del 26 aprile 1966 tra la Confederazione Svizzera e la Spagna intesa a evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza, i sottoscritti debitamente autorizzati hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono parte integrante della Convenzione:

### I. Diritto a vantaggi della Convenzione

- (i) Gli Stati contraenti dichiarano che il loro diritto interno e la loro procedura in materia di abuso di diritti (comprese le convenzioni di doppia imposizione) sono applicabili ai fini della lotta contro tali abusi. Per quanto concerne la Spagna, l'abuso di diritti comprende le situazioni contemplate dall'articolo 15 del Codice generale delle imposte (Ley 58/2003 del 17 dicembre) o da qualsiasi altra simile disposizione contenuta in una legge tributaria in vigore o che entrerà in vigore successivamente.
- (ii) Resta inteso che i vantaggi della presente Convenzione non saranno concessi a una persona diversa dal beneficiario effettivo dei redditi provenienti dall'altro Stato contraente o della sostanza ivi situata.
- (iii) La presente Convenzione non impedisce agli Stati contraenti di applicare il loro diritto interno alle società estere controllate «Controlled Foreign Company».

### II. Ad articolo 10 paragrafo 2 lettera b)

Con riferimento all'articolo 10 paragrafo 2 lettera b) della presente Convenzione, una società residente di uno Stato contraente non può beneficiare dell'esenzione totale dall'imposta alla fonte sui dividendi provenienti dall'altro Stato contraente se la maggioranza delle azioni di detta società è detenuta principalmente, direttamente o indirettamente da persone che non sono residenti di uno Stato contraente o di uno Stato membro dell'Unione europea, salvo che la società che riceve tali dividendi:

- eserciti direttamente attività industriali o commerciali effettive in relazione con le attività industriali o commerciali della società che paga i dividendi, o
- abbia come scopo principale, grazie a sufficienti risorse materiali e umane, il controllo e la gestione della società che paga i dividendi, o
- fornisca la prova che sia stata costituita per motivi economici validi e non con il solo scopo di beneficiare dei vantaggi dell'articolo 10 paragrafo 2 lettera b).

<sup>10</sup> Introdotta dall'art. 6 del Prot. del 29 giu. 2006, in vigore dal 1° giu. 2007 (RS 0.672.933.211).

Per quanto concerne le limitazioni del diritto ai vantaggi della Convenzione menzionati nella presente disposizione del Protocollo, la Spagna concede in ogni caso a una società residente della Svizzera il medesimo trattamento di una società residente di uno Stato membro dell'Unione europea che si trova in una simile situazione.

### **III. Ad articolo 10 paragrafo 2 lettera b) ed articolo 12 paragrafo 7**

Per quanto concerne l'applicazione dell'articolo 10 paragrafo 2 lettera b) e dell'articolo 12 paragrafo 7, i termini utilizzati sono definiti in conformità della direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi e della direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati Membri diversi.

Per quanto concerne la Svizzera l'espressione «società di capitali» designa:

- la società anonima/Aktiengesellschaft/société anonyme;
- la società a garanzia limitata/Gesellschaft mit beschränkter Haftung/société à responsabilité limitée;
- la società in accomandita per azioni/Kommanditaktiengesellschaft/société en commandite par actions.

### **IV. Ad articolo 25<sup>bis</sup>**

1. Entrambi gli Stati contraenti convengono che, secondo l'articolo 25<sup>bis</sup> paragrafo 1 lettera b), possono essere scambiate solo le informazioni in possesso delle autorità fiscali e il cui ottenimento non necessita di particolari misure d'indagine.

2. Resta inteso che per quanto concerne la summenzionata lettera b) le società svizzere contemplate dall'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 14 dicembre 1990<sup>11</sup> sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni e le società spagnole contemplate dagli articoli 116–199 della legge spagnola sull'imposta sugli utili delle società (Real Decreto legislativo 4/2004/ del 5 marzo) sono considerate società holding.

3. Resta inteso che l'espressione «frode fiscale» designa un comportamento fraudolento che ai sensi del diritto interno di entrambi gli Stati costituisce un delitto fiscale passibile di una pena privativa della libertà sia alla data in cui è stata commessa la frode sia alla data in cui è stata sottoposta la domanda di assistenza amministrativa.

<sup>11</sup> RS 642.14

4. L'espressione «frode fiscale o violazioni analoghe» comprende:
  - a) i casi al di sotto del limite pecuniario previsto dall'articolo 305 del Codice penale spagnolo (Ley Organica 10/1995 del 23 novembre), ma che implicano il medesimo comportamento fraudolento dei casi di frode fiscale secondo la legge dello Stato richiesto;
  - b) i casi stabiliti secondo la procedura concernente la simulazione prevista dall'articolo 16 del Codice generale delle imposte spagnolo (Ley 58/2003 del 17 dicembre), tuttavia solo nella misura in cui la simulazione rientri nella definizione di cui all'articolo 1275 del Codice civile spagnolo (Código Civil español).
5. Si presume un comportamento fraudolento in particolare nelle situazioni in cui il contribuente utilizza, o intende utilizzare, documenti falsi a titolo di prova e nelle situazioni in cui il contribuente ricorre, o intende ricorrere, a un tessuto di menzogne («Lügendergebäude») ai fini di ingannare le autorità fiscali.
6. Resta inteso che per determinare se una frode fiscale o un delitto analogo sono realizzati in relazione con l'esercizio effettivo di una libera professione o di un'attività industriale o commerciale (compresa una professione o un'attività industriale o commerciale esercitata da un'impresa individuale, una società di persone o un'entità simile), lo Stato richiesto presume che le esigenze legali dello Stato richiedente concernenti la tenuta dei conti corrispondano a quelle dello Stato richiesto.
7. Uno scambio di informazioni implica tuttavia l'esistenza di un legame diretto tra il comportamento fraudolento e il provvedimento di assistenza amministrativa richiesto.
8. È inoltre convenuto che l'assistenza amministrativa ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo non comprende nessun provvedimento finalizzato alla mera raccolta di prove («fishing expeditions»).
9. Nonostante l'articolo 25<sup>bis</sup> paragrafo 2, le informazioni ottenute da uno Stato contraente possono essere utilizzate per altri scopi nel caso in cui tali informazioni possano pure essere utilizzate a detti altri scopi secondo il diritto dello Stato che ha trasmesso le informazioni. Le autorità competenti degli Stati contraenti si adoperano per risolvere in via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione del diritto dello Stato richiesto.
10. Lo Stato richiesto notifica le informazioni allorché lo Stato richiedente ha un sospetto fondato che il comportamento in questione potrebbe costituire una frode fiscale e un delitto analogo e detto sospetto dello Stato richiedente si fonda su:
  - a) documenti, autenticati o no, comprendenti tra l'altro documenti commerciali, libri contabili o informazioni su conti bancari;
  - b) testimonianze del contribuente;
  - c) informazioni ottenute da un informatore o da un terzo corroborate in modo indipendente o che per altri motivi sembrano credibili; oppure
  - d) indizi.

- 11.a) Qualora, nel quadro dello scambio d'informazioni, la Svizzera concluda con uno Stato membro dell'Unione europea un accordo di qualsiasi altra natura o una disposizione concernente una convenzione di doppia imposizione relativi alle imposte contemplate dalla presente Convenzione, la Svizzera concederà alla Spagna, e viceversa, il medesimo livello di assistenza amministrativa di quello previsto in detto accordo o in detta disposizione, o in una parte di essi.
- b) Nonostante il precedente paragrafo 11 lettera a), qualora la Svizzera definisca in una convenzione di doppia imposizione con un altro Stato membro dell'Unione europea una o più categorie di casi rientranti nella definizione di frode fiscale o delitto analogo secondo l'articolo 10 paragrafo 4 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi nonché il relativo Memorandum d'intesa e qualora la Spagna consideri che vi sia una situazione simile secondo il suo diritto interno, le autorità competenti spagnole si rivolgeranno alle autorità competenti svizzere al fine di convenire un accordo che modifichi pertinentemente il presente Protocollo. Tale modifica necessita dell'approvazione dei Parlamenti di entrambi gli Stati contraenti.

12. Per quanto concerne le procedure spagnole ai fini dell'ottenimento di informazioni, comprese le informazioni bancarie, nei casi di frode fiscale o di delitto analogo secondo l'articolo 25<sup>bis</sup>, le autorità competenti spagnole applicano le procedure interne previste dal diritto interno spagnolo in vista dell'adempimento della richiesta d'informazione delle autorità competenti svizzere.

La persona implicata in una procedura spagnola non può far valere irregolarità nella procedura svizzera per impugnare il suo caso dinanzi a un tribunale spagnolo.

Qualora il contribuente impugnasse la decisione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni concernente la trasmissione di informazioni all'autorità competente spagnola, qualsiasi ritardo che ne deriva non sarà preso in considerazione per il calcolo dei termini di prescrizione applicabili dal diritto fiscale spagnolo in materia di procedure fiscali dell'amministrazione fiscale.

*In fede di che*, i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato il presente Protocollo e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Madrid, il 29 giugno 2006, in duplice esemplare in lingua francese, spagnola e inglese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione prevarrà il testo inglese.

Per il  
Consiglio federale svizzero:  
Armin Ritz

Per il  
Governo del Regno di Spagna:  
Carlos Ocaña y Pérez de Tudela

